



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°127 del 31/10/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 24 ottobre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORIS DI GIACOMANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 02/07/19 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 183 pfi 19/20 avente ad oggetto "Organizzazione di uno Stage Estivo da parte della Società Atletico Lariano, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente" con la quale veniva segnalato che, nel corso della Stagione sportiva 2018/2019, la società A.S.D. Atletico Lariano 1963 aveva organizzato uno stage estivo per i partecipanti nati dal 2001 al 2014 a fini promozionali del Club nelle giornate del 2/3 Luglio 2019, presso il campo sportivo "Abbafati" senza aver provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente .

La Procura, accertato che il Sig. Loris Di Giacomantonio, rappresentante legale della società A.S.D. Atletico Lariano 1963, organizzava lo stage estivo senza darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio competente tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Di Giacomantonio poiché contraria al dovere di lealtà, proibità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co., 1 del C.G.S. ed ai sensi del CU n.1 S.G.S. F.I.G.C. prevede che le società

affiliate alla Federazione possano organizzare autonomamente attività promozionali, ma dovendone dare comunicazione al Coordinatore del settore giovanile e scolastico territorialmente competente.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Atletico Lariano 1963 non presentava memoria difensiva né avanzava richiesta di essere sentita.

Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Loris Di Giacomantonio e la società A.S.D. Atletico Lariano 1963, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, co. 1 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale.

All'udienza del 24.10.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Loris Di Giacomantonio fosse sanzionato con 15 giorni di inibizione e la società Atletico Lariano 1963 con ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e pertanto i deferiti debbono essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, atteso lo svolgersi dei fatti e il disvalore delle condotte tenute, le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura nei confronti dei deferiti risultano congrue.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Loris Di Giacomantonio alla sanzione di giorni quindici di inibizione, e la soc. A.S.D. Atletico Lariano 1963 alla sanzione di € 150,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO ROCCHI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 7 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG.RI MARCO SPAGNOLI E DOMENICO CIERVO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, in data 19/03/2019, comunicava alla Procura Federale la condotta della società Rocca Priora Calcio che impiegava calciatori non tesserati nelle categorie pulcini ed esordienti, utilizzando documenti di identificazione non corrispondenti ai nominativi dei calciatori inseriti in distinta.

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare di cui sopra, disponeva i relativi accertamenti ed acquisiva vari documenti costituenti fonti di prova.

In particolare, esaminava le distinte di gara del 20 gennaio 2019 e del 27 aprile 2019 nonché le audizioni del presidente Rocchi e dei due dirigenti indicati in premessa.

Rilevava la Procura che quanto segnalato dal C. R. Lazio ha trovato pieno riscontro in sede di indagini, sia in sede documentale che in sede di dichiarazioni rese dai rappresentanti della società.

Il Presidente Rocchi affermava ed ammetteva di aver compilato in modalità copia ed incolla le distinte di gara in questione, lasciandole in segreteria il venerdì per farle ritirare dai dirigenti. Ammetteva, altresì, che non vi era rispondenza tra i nominativi riportati, il numero identificativo e quello della tessera F.I.G.C., ciò perché nel settembre/gennaio 2019 la società non aveva fondi, non potendo così tesserare tutti i propri calciatori.

I due dirigenti della società sig. Spagnoli e sig. Ciervo, dichiaravano che non effettuavano il controllo sulle distinte gara, in quanto già compilate dal presidente, ed in particolare il dirigente Ciervo precisava che i calciatori in questione, appartenenti alla categoria pulcini, erano tutti conosciuti personalmente dal presidente.

Per quanto sopra riportato, la Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificate, riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società, Marco Rocchi, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, per aver impiegato calciatori non tesserati, privi di copertura assicurativa e di idoneità fisica, alla pratica sportiva non agonistica nelle gare di categoria pulcini ed esordienti del 20 gennaio e 27 aprile 2019.

Sono stati deferiti anche i dirigenti Spagnoli e Ciervo, per aver sottoscritto la regolarità di tesseramento dei calciatori partecipanti alle gare in argomento.

Conseguentemente, è stata anche deferita la società ASD Rocca Priora Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, nonché dai propri dirigenti.

All'udienza del 24.10.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Marco Rocchi fosse sanzionato con 9 mesi di inibizione, i sigg. Marco Spagnoli e Domenico Ciervo con 3 mesi di

inibizione ciascuno e la società Rocca Priora Calcio con l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, come peraltro ammesso in sede di indagine dagli stessi deferiti i quali, pertanto, meritano di essere essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, le richieste di sanzione avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto allo svolgersi dei fatti e alle condotte tenute dai deferiti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Marco Rocchi alla sanzione di mesi nove di inibizione, il sig. Marco Spagnoli alla sanzione di mesi tre di inibizione, il sig. Domenico Ciervo alla sanzione di mesi tre di inibizione, e la soc. A.S.D. Rocca Priora Calcio alla sanzione di € 600,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 ottobre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CAMPO DI CARNE, SIG. MARCELLO QUERCIOLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale che la Società ASD Virtus Campo di Carne avrebbe impiegato nella gara con la società Real Latina del 12/01/2019, valevole per la Categoria Pulcini, calciatori non tesserati tra le proprie file.

Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue:

i calciatori De Angelis Francesco, Piscitello Raul, Abbruzzetti Gabriele, Angelone Daniele, De Angelis Andrea, Gabrielli Davide ed Angelone Nicholas, pur inseriti nella distinta della gara in oggetto, risultavano tesserati per la predetta società solo in epoca successiva alla gara, mentre il calciatore Angelone Cristiano, pur inserito nella distinta non risultava mai tesserato per la ASD Virtus Campo di Carne.

La Procura Federale riteneva che il Presidente della predetta società, sig. Marcello Quercioli, aveva violato le norme regolamentari di cui all'oggetto in quanto:

aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione;

non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva;

non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa;

li aveva fatti giocare in posizione irregolare nella gara del 12/01/2019.

Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all'epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni.

Alla luce di quanto sopra la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Marcello Quercioli, Presidente della società per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società ASD Virtus Campo di Carne a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30/10/2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Presidente della A.S.D. Virtus Campo di Carne, sig. Marcello Quercioli, l'inibizione per 45 giorni, mentre per la società A.S.D. Virtus Campo di Carne, l'ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto

DELIBERA

Di comminare le seguenti sanzioni ai deferiti:

Marcello Quercioli, Presidente della società A.S.D. Virtus Campo di Carne, l'inibizione di giorni 45;

A.S.D. Virtus Campo di Carne, l'ammenda di Euro 200,00, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIS FONDI, SIG. DOMENICO CAPOTOSTO E DEL CALCIATORE MICHAEL LOMBARDI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO ALL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale, che la società A.S.D. Vis Fondi avrebbe impiegato nelle gare con la società Latina Calcio a 5 del 9/12/2018, valevole per la Categoria Esordienti e con la Virtus Cisterna del 17/01/2009, sempre valevole per la categoria Esordienti, calciatori non tesserati tra le proprie file.

Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue:

i calciatori Gionta Emanuele, Laco Daniele, Parisella Gabriel, Lombardi Michael, Mastromatteo Alessandro, pur inseriti nelle distinte delle due gare, non risultavano tesserati per la A.S.D. Vis Fondi, così come i calciatori Kovalov Claudio, Salpello Vincenzo, Capotosto Alessandro e Carnovale Simone, per la sola seconda delle due gare.

La Procura Federale riteneva che il Presidente della Società Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, aveva violato le norme regolamentari di cui all'oggetto in quanto:

aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione;

non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva;

non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa;

li aveva fatti giocare in posizione irregolare nelle gare succitate.

Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all'epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni, ad eccezione del Michael Lombardi, che all'epoca dei fatti contestati aveva compiuto il dodicesimo anno; per quest'ultimo la Procura promuoveva azione disciplinare per aver disputato entrambe le gare sopra citate, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva né specifica copertura assicurativa.

Alla luce di quanto sopra, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Domenico Capotosto, Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, nonché il calciatore Michael Lombardi per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società testé citata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, l'inibizione per 60 giorni, per il calciatore Michael Lombardi la squalifica per 2 giornate a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato, mentre per la società A.S.D. Vis Fondi, l'ammenda di euro 300,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto

DELIBERA

Di comminare le seguenti sanzioni:

Domenico Capotosto, inibizione per giorni 60;

Michael Lombardi, squalifica per 2 gare, a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato;

A.S.D. Vis Fondi, l'ammenda di Euro 300,00, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, con nota del 19/03/2019, segnalava alla Procura Federale che da un controllo effettuato dall'ufficio tesseramenti, emergeva che alcuni calciatori della società US Palestrina 1919 SSARLD, alla data della gara Lupa Frascati - US Palestrina 1919 del 10/02/2019, valevole per la categoria "Primi Calci", non risultavano in regola con il tesseramento. Come estrapolato dalla distinta di gara, i calciatori erano i seguenti: Botti Cristiano, Caporello Gianmarco, Ceraglia Samuele, Filacchione Sergio, Irmio Costin Leonardo, Marcelli Carlo e Fiorentini Carlo.

La Procura Federale, rilevato che i suddetti calciatori appartenendo alla categoria "Primi Calci" non possono essere passibili di alcuna azione disciplinare, in quanto all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto i 12 anni di età e, pertanto, ravvisa nella condotta degli stessi gli estremi della non punibilità.

La Procura Federale, altresì, vista la comunicazione di conclusione indagini inviata ai predetti soggetti in data 29/07/2019, e dagli stessi regolarmente ricevuta, preso atto che non vi è stato alcun riscontro alla predetta Comunicazione di Conclusione delle indagini, tutto ciò premesso ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristofari Augusto, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società US Palestrina 1919 SSARLD, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 32, comma 2 C.G.S. ed anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., e la società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno per i deferiti benché ritualmente convocati.

La Procura Federale, riportandosi integralmente a quanto riportato nell'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, proponendo le seguenti sanzioni:

- U.S. Palestrina 1919 SSARLD, Euro 400,00 di ammenda;
- Cristofari Augusto, Presidente della società, l'inibizione di 60 giorni.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti e valutati gli atti in fascicolo, accertata la responsabilità dei deferiti per i fatti loro addebitati, riteneva altresì poter rivisitare l'entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, per equipararle a quelle adottate per casi analoghi. Pertanto, tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di sanzionare, pertanto, la società U.S. Palestrina 19191 SSARLD con l'ammenda di Euro 200,00, ed il Presidente della società Cristofari Augusto con l'inibizione di 45 giorni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Publicato in Roma il 31 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Gaieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli